

di fabbricazione, in modo che resti immutato l'ammontare complessivo dei diritti di confine.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa, coordinandolo col nuovo testo unico della tariffa stessa, e fermo restando, rispetto ad esso, il disposto dell'articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 187.

(È approvato).

Art. 5.

All'esportazione di unto da carri contenente olio minerale è accordata la restituzione del dazio in ragione di lire 8 il quintale sulla quantità di olio minerale effettivamente contenuta nel prodotto.

(È approvato).

Art. 6.

E data facoltà al Governo del Re di modificare, con decreto reale, fino a un massimo di lire 10 il quintale, il dazio d'importazione della colla forte di qualunque provenienza.

Il decreto reale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(È approvato).

Art. 7.

Il ministro delle finanze pubblicherà le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che, agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori o ai loro rappresentanti.

L'inosservanza di tali obblighi e ogni irregolarità nell'adempimento di essi, cadono sotto la sanzione dell'articolo 91 della legge doganale, in quanto il fatto non costituisca una delle contravvenzioni già previste e punite dalla stessa legge.

(È approvato).

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Vorrei fare alcune dichiarazioni in risposta alle osservazioni, che l'onorevole Casciani mi ha fatto pervenire e che riguardano l'importazione di avanzi di calzature, che specialmente ha molta importanza per la Toscana.

Posso assicurare l'onorevole Casciani che

è tenuto conto delle sue osservazioni in un decreto reale, che è già in corso e col quale si modifica il repertorio della tariffa doganale.

Non dubiti, onorevole Casciani, che sarà contentato.

CASCIANI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli olii minerali, di resina e di catrame.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli olii minerali, di resina e di catrame ».

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 736-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli olii minerali, di resina e di catrame.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

*Sull'ordine del giorno.*

PRESIDENTE. Ora verrebbe nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge testo unico 31 gennaio 1894, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Su questo disegno di